

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 62 del 17 luglio 2018

Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere regionale Marino Finozzi.

[Consiglio regionale]

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:

Art. 19 bis.

1. L'ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

L'ex consigliere regionale Marino Finozzi, cessato dal mandato per dimissioni il 14 giugno 2018, ha chiesto, con nota del 20 giugno 2018 (prot. n. 15288 del 26 giugno 2018), l'erogazione dell'assegno di fine mandato.

Si deve quindi determinare la quota di assegno di fine mandato in relazione alle seguenti modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4/2012 al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9/1973:

Art. 10.

1. (...)

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.

Pertanto per il periodo svolto dall'inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012 l'importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 8.894,77 così come stabilito dal decreto del dirigente della direzione regionale amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.

Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l'importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell'indennità di carica così come stabilito dall'art. 19 bis della legge regionale 9/1973.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

Conseguentemente si rende ora necessario liquidare all'ex consigliere regionale Marino Finozzi l'assegno di fine mandato, come da allegato prospetto A) che forma parte integrante del presente provvedimento. L'importo base per il calcolo dell'assegno di fine mandato è pari ad euro 8.894,77 in quanto i primi dieci anni di mandato risultano anteriori alla data del 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 9/1973, 1/2011, 15/2011, 4/2012 e 47/2012;

- visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;

- vista la richiesta dell'ex consigliere regionale Marino Finozzi del 20 giugno 2018 (prot. n. 15288 del 26 giugno 2018);
- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti palesi e a maggioranza dei presenti (astenuito il Consigliere segretario Scarabel);

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di liquidare a favore dell'ex consigliere regionale Marino Finozzi l'assegno di fine mandato previsto dall'articolo 19 bis della legge regionale 9/1973 nella misura lorda determinata nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di impegnare la somma di euro 88.947,70 al cap. 1040.1 "Assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, n. 9)" (U.1.03.02.01.001) - cod. soggetto 5423 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione finanziario 2018 2019 - 2020, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2018 ;
4. di impegnare la somma di euro 7.297,17 al cap. 1040.2 "Irap su assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, n. 9)" (U.1.02.01.01.001) - cod. soggetto 4067 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2019 - 2020, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2018;
5. dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.